

SE MAI

CONTRATTO  
DI PURO RISCHIO



**Net Insurance Life** S.p.A.  
Società per Azioni con unico socio  
appartenente al Gruppo Net Insurance

## Fascicolo informativo TCM PREMIO ANNUO

*POLIZZA "TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO ANNUO  
E CAPITALE COSTANTE"*

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: LA  
NOTA INFORMATIVA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,  
IL GLOSSARIO ED IL MODULO DI PROPOSTA, DEVE ESSERE  
CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTO-  
SCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota  
Informativa*

**Mod. NL/0018/1 - Ed. 03.2012**

## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

(più avanti anche "Net Insurance Life S.p.A." o "Assicuratore")

#### 1. Informazioni generali

Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con socio unico

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 09645901001

Numero REA: RM - 1178765

Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23

Sede Legale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Tel. (06) 36724.1 - Fax (06) 36724.800

Sito Internet: [www.netinsurancelife.it](http://www.netinsurancelife.it)

Indirizzo e-mail: [info@netinsurancelife.it](mailto:info@netinsurancelife.it)

Net Insurance Life S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via dei Giuochi Istmici n. 40 - 00135 Roma

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I di cui al Provvedimento ISVAP:

- n. 2591 del 14/02/2008.

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Net Insurance Life S.p.A. (dati in milioni di euro)\*

Patrimonio Netto Euro 10,540

Capitale Sociale Euro 5,000

Riserve Patrimoniali Euro 5,540

Indice di solvibilità della Gestione Vita 1,19 (rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

\*I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

Eventuali aggiornamenti dei dati sopra riportati, sono consultabili sul Sito Internet: [www.netinsurancelife.it](http://www.netinsurancelife.it)

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto di assicurazione qui descritto è un'assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale assicurato costante ed a Premio annuo costante.

I Beneficiari della Prestazione Assicurata sono i soggetti designati dal Contraente o, in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

La Durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è scelta dal Contraente e non potrà, comunque, essere inferiore a 5 anni e superiore a 30 anni.

L'Età Assicurativa dell'Assicurato, così come descritta nel Glossario:

- alla sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra 18 e 70 anni;
- alla Scadenza del contratto non può risultare superiore a 75 anni.

**Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:**

##### **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

L'Assicuratore, garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, purché il contratto sia in regola con il versamento dei Premi, come indicato agli artt. 10 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.

**Nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Scadenza dell'Assicurazione.**

**In tale caso i Premi pagati restano acquisiti dall'Assicuratore.**

#### AVVERTENZA:

- L'Assicurazione prevede la presenza di periodi di sospensione o limitazione della copertura del rischio; in particolare:
- le coperture assicurative offerte, sono prestate esclusivamente per le persone che abbiano le caratteristiche descritte all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
  - sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione;
  - all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione sono indicati i periodi di Carenza della copertura assicurativa, ovvero il periodo temporale - immediatamente successivo alla data di effetto dell'Assicurazione – durante il quale la garanzia non è operante.

#### AVVERTENZA:

All'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione è indicato che la garanzia non opera interamente o opera parzialmente qualora a seguito del decesso, emergano elementi sottaciuti all'Assicuratore nelle dichiarazioni pre-contrattuali. Si raccomanda pertanto all'Assicurando di leggere le avvertenze indicate nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute e, laddove prodotto, del Questionario anamnestico o del Rapporto del Medico.

#### 4. Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuo anticipato costante, per tutta la durata contrattuale, ma non oltre l'Anno assicurativo di decesso dell'Assicurato.

L'entità del Premio dipende dall'importo della Prestazione Assicurata, dalla Durata dell'Assicurazione, dall'Età Assicurativa e dallo stato di salute dell'Assicurato.

I Premi versati vengono utilizzati per far fronte al Rischio demografico della mortalità e pertanto resteranno acquisiti dall'Assicuratore.

#### Modalità di pagamento del Premio:

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Il Premio annuo può essere corrisposto anche in rate semestrali o mensili (si rinvia al punto 5 per i relativi costi).

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, il contratto si risolve e le rate di Premio pagate restano acquisite all'Assicuratore.

Il Premio del primo Anno assicurativo, anche se frazionato, è dovuto per intero.

### C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

#### 5. Costi gravanti sul Premio

Tipologia costo	Importo/percentuale	Modalità di addebito
Spese di emissione del contratto	Non previste	Non prevista
Spese per frazionamento in rate semestrali	Non previste	Non prevista
Spese per frazionamento in rate mensili	Non previste	Non prevista
Costo fisso	10,00	Maggiorazione del Premio annuo versato
Costi di gestione, di acquisizione e di incasso (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa)	Costi variabili in funzione dell'età dell'Assicurato e della durata contrattuale secondo quanto indicato nella seguente Tabella	Inclusi nel Premio versato al netto del Costo fisso

Tabella dei costi* di gestione, di acquisizione e di incasso (comprensivi dei costi per l'intermediazione assicurativa)		Fasce di età					
		18-33	34-44	45-53	54-59	60-63	64
Durata in anni	5	18,3%	18,3%	18,3%	18,4%	18,4%	18,5%
	6	18,4%	18,4%	18,4%	18,5%	18,5%	18,6%
	7	18,5%	18,5%	18,5%	18,6%	18,6%	18,7%
	8	18,6%	18,6%	18,6%	18,7%	18,8%	18,8%
	9	18,7%	18,7%	18,7%	18,8%	18,9%	19,0%
	10	18,7%	18,8%	18,8%	18,9%	19,0%	19,1%
	11	18,0%	18,0%	18,1%	18,2%	-----	-----
	12	17,4%	17,4%	17,5%	17,6%	-----	-----
	13	16,9%	16,9%	17,0%	17,1%	-----	-----
	14	16,5%	16,5%	16,6%	16,7%	-----	-----
	15	16,1%	16,1%	16,2%	16,3%	-----	-----
	16	15,8%	15,8%	15,9%	16,0%	-----	-----
	17	15,5%	15,5%	15,6%	15,7%	-----	-----
	18	15,3%	15,3%	15,3%	15,5%	-----	-----
	19	15,0%	15,0%	15,1%	15,3%	-----	-----
	20	14,8%	14,8%	14,9%	-----	-----	-----
	21	14,6%	14,7%	14,7%	-----	-----	-----
	22	14,5%	14,5%	14,6%	-----	-----	-----
	23	14,3%	14,3%	14,4%	-----	-----	-----
	24	14,2%	14,2%	14,3%	-----	-----	-----
	25	14,0%	14,1%	14,2%	-----	-----	-----
	26	13,9%	13,9%	14,0%	-----	-----	-----
	27	13,8%	13,8%	13,9%	-----	-----	-----
	28	13,7%	13,7%	13,8%	-----	-----	-----
	29	13,6%	13,7%	13,8%	-----	-----	-----
	30	13,5%	13,6%	13,7%	-----	-----	-----

\* I costi sono calcolati nel rispetto dei limiti di Età Assicurativa indicati all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

#### AVVERTENZA:

**L'Assicurando potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall'Assicuratore per la valutazione del rischio.**

**Gli eventuali costi di cui sopra, che saranno pari alla tariffa applicata dal medico o dalla struttura sanitaria a cui l'Assicurando intenderà rivolgersi, sono a carico dell'Assicurando stesso.**

La quota parte percepita in media dall'Intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 50,2%.

#### 6. Sconti

#### AVVERTENZA:

**La presente Assicurazione prevede che l'Assicuratore o l'Intermediario non possono applicare sconti di Premio.**

#### 7. Regime Fiscale

Allo stato della normativa vigente, il Premio non è soggetto ad imposta.

#### Detrazione fiscale (\*)

Allo stato della normativa vigente, sui Premi versati all'Assicuratore, per assicurazioni aventi ad oggetto il Rischio di morte ed entro il limite massimo di 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF pari al 19% dei premi stessi.

#### Tassazione delle somme assicurate (\*)

I capitali corrisposti alle persone fisiche in caso di morte dell'Assicurato non sono soggette all'IRE (ex IRPEF) e all'imposta sulle successioni e donazioni.

#### (\*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente Nota

### **Altre implicazioni di carattere fiscale**

Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, i soggetti che sopportano l'onere economico del Premio, la natura delle prestazioni corrisposte, la designazione beneficiaria. È peraltro consigliabile, nella valutazione del trattamento fiscale dei casi di maggiore complessità, avvalersi dell'assistenza di un Commercialista iscritto all'Albo Professionale.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Agli articoli 7, 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa.

### **9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei Premi.

#### **AVVERTENZA:**

**La risoluzione del contratto, come indicato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione determina l'effetto negativo della perdita dei Premi già versati.**

Il Contraente ha facoltà di procedere alla Riattivazione del contratto, secondo modalità, termini e condizioni economiche indicate all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

### **10. Riscatto e Riduzione**

#### **AVVERTENZA:**

**L'Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.**

### **11. Revoca della Proposta di Assicurazione**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.

La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax. Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l'Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all'Assicurazione, fermo l'obbligo di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.

### **12. Diritto di Recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Non si provvede al rimborso, a favore dell'Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.

### **13. Documentazione da consegnare all'Assicuratore per il pagamento della Prestazione Assicurata e termini di prescrizione**

All'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, è indicata la documentazione che i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'Assicuratore.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, fatta a suo favore dall'Assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò comporta, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Si rammenta che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art. 2952 del Codice Civile.

Si rammenta altresì che, ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie" costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **14. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

#### **15. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatte in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

#### **16. Reclami**

I reclami aventi oggetto la gestione del rapporto contrattuale - segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto - devono essere inoltrati per iscritto a:

**Net Insurance Life S.p.A.**

**Ufficio Reclami**

**Via dei Giuochi Istmici, 40 – 00135 Roma**

**Fax 06 36724.200 – E-mail: info@netinsurancelife.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 800486661, fax 06.42133745 - 06.42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Devono essere inoltrati direttamente all'ISVAP:

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6.9.2005 n. 206 (vendita a distanza).

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel presentare il reclamo all'ISVAP - da inoltrare presso il Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 - occorre:

- indicare nome, cognome, indirizzo del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- indicare il soggetto o i soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrivere sinteticamente i motivi della lamentela;
- allegare copia del reclamo presentato all'Assicuratore e copia dell'eventuale riscontro fornito da questo;
- allegare ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 avanti ad organismo di mediazione abilitato, come regolato dall'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **17. Informativa in corso di contratto**

L'Assicuratore comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del contratto.

#### **18. Comunicazioni del Contraente all'Assicuratore**

Al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell'Assicurato; nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa all'Assicuratore.

#### **19. Conflitto di interessi**

Il presente prodotto assicurativo non presenta conflitto di interessi anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In ogni caso l'Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi:

- opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente ed all'Assicurato;
- si impegna ad ottenere per il Contraente e per l'Assicurato il miglior risultato possibile.

*Net Insurance Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 12/03/2012.

Il Rappresentante Legale  
Presidente

Dr. Giuseppe Caruso



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### OGGETTO DEL CONTRATTO

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione e Prestazione Assicurata**

L'Assicuratore garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell'Assicurazione, la corresponsione della Prestazione Assicurata in unica soluzione, al Beneficiario designato.

La Prestazione Assicurata, che non può essere superiore ad 500.000,00, viene indicata nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del periodo di Durata dell'Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall'Assicuratore.

#### **Art. 2 - Persone assicurabili e limiti di età**

L'Età Assicurativa dell'Assicurato alla sottoscrizione del contratto deve essere compresa tra 18 e 70 anni mentre a Scadenza non può risultare superiore a 75 anni.

#### **Art. 3 - Esclusioni**

Il rischio morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, salvo quanto di seguito stabilito. La garanzia è esclusa in caso di decesso dell'Assicurato derivante da:

1. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
3. partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
4. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
5. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di 6 mesi;
6. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, elicotteri o effettua lanci con il paracadute;
7. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione;
8. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
9. sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata, se il decesso avviene nei primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione.

#### **Art. 4 - Carenza**

Nei casi in cui la presente Assicurazione sia stata stipulata senza che l'Assicurato abbia preventivamente prodotto il Rapporto del Medico, la garanzia non è operante qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i 6 mesi immediatamente successivi alla Conclusione del contratto di Assicurazione.

Tale Carenza non è operante qualora il decesso sia dovuto a:

- Infortunio;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Conclusione del contratto di assicurazione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, febbri puerperali, tifo esantematico, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, tetano; shock anafilattico.

### Art. 5 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i decessi avvenuti in qualsiasi parte del mondo.

### Art. 6 - Premio

La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento di un Premio annuo ed anticipato, il cui importo, costante per tutta la durata dell'Assicurazione, è indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente. L'entità del Premio dipende dall'importo della Prestazione Assicurata, dalla Durata dell'Assicurazione, dall'Età Assicurativa e dallo stato di salute dell'Assicurato.

Il Premio annuo può essere frazionato senza oneri aggiuntivi, in rate semestrali o mensili anticipate di importo costante, ed è dovuto per tutta la durata dell'Assicurazione, ma non oltre la data di decesso dell'Assicurato. I Premi devono essere pagati alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dall'Assicuratore, presso il domicilio di quest'ultimo o dell'Intermediario cui è assegnata la Polizza.

Il Premio del primo Anno assicurativo, anche se frazionato, è comunque dovuto per intero.

### Art. 7 - Modalità assuntive

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.

L'assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall'Assicurando secondo le seguenti modalità:

PRESTAZIONE ASSICURATA	MODALITÀ ASSUNTIVE
Fino ad € 100.000,00	
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 18 a 70 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.</li></ul>

PRESTAZIONE ASSICURATA	MODALITÀ ASSUNTIVE
Oltre € 100.000,00 e fino a € 250.000,00	
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 18 a 50 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Questionario anamnestico.</li></ul>
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 51 a 60 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Questionario anamnestico.</li><li>• Analisi completa delle urine.</li></ul>
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 61 a 70 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto del Medico.</li><li>• Analisi completa delle urine.</li><li>• I seguenti esami del sangue: Colesteronemia totale, HDL, trigliceridi, glicemia.</li></ul>

PRESTAZIONE ASSICURATA	MODALITÀ ASSUNTIVE
Oltre € 250.000,00 e fino a € 500.000,00	
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 18 a 50 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto del Medico.</li><li>• Analisi completa delle urine.</li><li>• Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo.</li><li>• I seguenti esami del sangue: Colesterolemia totale, HDL, trigliceridi, glicemia.</li><li>• Markers Epatite B e C.</li></ul>
Età Assicurativa alla sottoscrizione: da 51 a 70 anni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto del Medico.</li><li>• Analisi completa delle urine.</li><li>• Elettrocardiogramma con prova da sforzo massimale al cicloergometro secondo protocolli standard e con tracciato completo.</li><li>• I seguenti esami del sangue: Colesteronemia totale, HDL, trigliceridi, glicemia, HIV, creatininemia, azotemia, transaminasi, gamma GT, fosfatasi alcalina, bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, emocromo completo con formula, VES, HBsAG, HCV.</li></ul>



Allo scopo di potere adeguatamente valutare il rischio da assumere, l'Assicuratore ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

L'Assicurato potrà scegliere liberamente il medico o la struttura presso la quale effettuare il Rapporto del Medico o altra documentazione sanitaria richiesta dall'Assicuratore per la valutazione del rischio.

L'Assicuratore, una volta esaminato il rischio, valuterà a suo insindacabile giudizio l'accettazione o il rifiuto della Proposta di Assicurazione.

### **Art. 8 - Revoca della Proposta di Assicurazione**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione.

La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax. Dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di Revoca, l'Assicuratore è liberato da ogni obbligazione connessa all'Assicurazione, fermo l'obbligo di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato.

## **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Art. 9 - Conclusione del contratto di assicurazione**

Il contratto di assicurazione si considera concluso nel momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione della Proposta di Assicurazione da parte dell'Assicuratore, per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax o mediante il ricevimento del Certificato di Polizza.

### **Art. 10 - Decorrenza ed efficacia della garanzia assicurativa**

Salvo la Carenza di cui al precedente art. 4, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di Assicurazione e nel Certificato di Polizza consegnato al Contraente se il Premio è stato pagato dal Contraente, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

### **Art. 11 - Durata dell'Assicurazione**

La Durata dell'Assicurazione può essere fissata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e può variare da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, a condizione che l'Età Assicurativa dell'Assicurato non ecceda i 75 anni nel corso della stessa.

### **Art. 12 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, rese al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e se previsto del Questionario anamnestico o del Rapporto del Medico, devono essere complete e veritiere (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell'Assicurazione, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Assicuratore:

- a. quando esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall'art. 1892 del Codice Civile, di rifiutare il pagamento della Prestazione Assicurata;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave, ha il diritto, in caso di Sinistro avvenuto in qualunque momento e secondo quanto stabilito dall'art. 1893 del Codice Civile, di ridurre la Prestazione Assicurata in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### **Art. 13 - Diritto di Recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l'impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata

A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.  
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, l'Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio da questi eventualmente versato, con diritto a trattenere la parte di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Non si provvede al rimborso, a favore dell'Assicuratore, di spese di emissione in quanto non previste.

## **REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

### **Art. 14 - Mancato pagamento del Premio: Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, se il Contraente non paga il Premio relativo al primo Anno assicurativo, l'Assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è frazionato in più rate; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Il mancato pagamento dei Premi successivi al primo Anno assicurativo determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione di diritto del contratto e i Premi pagati restano acquisiti all'Assicuratore.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che l'Assicuratore non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

### **Art. 15 - Ripresa del pagamento del Premio: Riattivazione**

Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'Assicurazione pagando le rate di Premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di Premio non pagata, la riattivazione può avere luogo solo dietro espressa domanda del Contraente e previa accettazione scritta, a proprio insindacabile giudizio, dell'Assicuratore, che potrà richiedere nuovi accertamenti sanitari. In caso di Riattivazione, l'Assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata, l'Assicurazione non può essere riattivata.

### **Art. 16 - Riscatto e Riduzione**

L'Assicurazione non prevede il Riscatto o la Riduzione delle somme assicurate.

### **Art. 17 - Prestito**

L'Assicurazione non prevede la concessione di prestiti.

### **Art. 18 - Risoluzione del contratto di assicurazione**

L'Assicurazione cessa:

- in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
- alla Scadenza dell'Assicurazione;
- in caso di Recesso;
- in caso di mancato pagamento dei Premi una volta trascorso il periodo utile per la Riattivazione, come indicato all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

## **BENEFICIARI E PAGAMENTI DELL'ASSICURATORE**

### **Art. 19 - Beneficiario della Prestazione Assicurata**

I Beneficiari della Prestazione Assicurata saranno i soggetti designati dal Contraente o, in mancanza di tale designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai sensi dell'art. 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Assicuratore, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente da parte degli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento che fa sorgere l'obbligo dell'Assicuratore di eseguire la Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Assicuratore di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all'Assicuratore o fatte per testamento.

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dall'Assicuratore al Beneficiario, godono del principio di Insequestrabilità e impignorabilità.

### **Art. 20 - Cessione dei diritti e vincolo**

Il Contraente può cedere o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dall'Assicurazione. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Assicuratore, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta, effettua la relativa annotazione su apposita Appendice di polizza.

Nel caso indicato all'art. 19, punto 1., le operazioni di cessione e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. In caso di vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del vincolatario.

### **Art. 21 - Obbligazioni in caso di Sinistro - Pagamento della Prestazione Assicurata**

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso all'Assicuratore, fermo quanto indicato all'Art. 22, corredando l'istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:

- originale del certificato di morte rilasciato dall'ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
- certificato del medico che ha constatato il decesso;
- copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto in istituto di cura, pubblico o privato;
- verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale.

Nei casi in cui Beneficiari siano gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, costoro dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della Prestazione Assicurata, inoltrando all'Assicuratore:

- copia autentica del testamento, se esistente, contenente la dichiarazione che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la Prestazione Assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere, con esonero per l'Assicuratore da ogni responsabilità;
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.

L'Assicuratore, informato del decesso, potrà inoltre richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.

L'Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili del Sinistro.

### **Art. 22 - Prescrizione**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Ai sensi della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche/integrazioni, in caso di omessa richiesta della Prestazione Assicurata entro il termine di Prescrizione del relativo diritto, le imprese di assicurazione devono obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al "Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie" costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ**

### **Art. 23 - Imposte e tasse**

Le imposte e le tasse relative alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Allo stato della normativa, il Premio non è soggetto ad imposta.

### **Art. 24 - Modifiche dell'Assicurazione**

Salvo i casi di cui al successivo capoverso, qualsiasi modifica della presente Assicurazione deve essere approvata in forma scritta tra l'Assicuratore ed il Contraente.

L'Assicuratore può modificare unilateralmente la disciplina della presente Assicurazione per conformare la stessa a sopravvenute disposizioni di legge e/o dell'ISVAP.

### **Art. 25 - Comunicazioni**

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Assicuratore le variazioni del proprio domicilio abituale o se persona giuridica della propria sede.

Le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R o fax.

Le comunicazioni all'Assicuratore devono essere inoltrate alla relativa sede legale.

**Art. 26 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente**

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

**Art. 27 - Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile al contratto**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà l'Assicuratore a proporre quella da applicare, sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 12/03/2012.

## GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Assicuratore**

Net Insurance Life S.p.A.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l'Assicuratore secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Beneficiario**

Il soggetto cui l'Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.

### **Carenza**

È il periodo di tempo immediatamente successivo alla Conclusione del contratto di assicurazione durante il quale la copertura assicurativa non è operante.

### **Certificato di Polizza**

Il documento che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione. Il Certificato di Polizza viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore.

### **Conclusione del contratto di assicurazione**

Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei Premi all'Assicuratore.

### **Durata dell'Assicurazione**

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell'Assicurazione.

### **Età Assicurativa**

L'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.

Ad esempio: 40 anni e 5 mesi equivalgono a 40 anni; 40 anni e 7 mesi equivalgono a 41 anni.

### **Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell'ISVAP, da consegnare al Contraente, composto da:

1. Nota Informativa;
2. Condizioni di Assicurazione;
3. Glossario;
4. Proposta di Assicurazione.

### **Impignorabilità e inesecutività**

Principio secondo cui, ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che determini la morte dell'Assicurato.

Sono inoltre parificati agli Infortuni:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

### **Intermediario**

Soggetto che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5/2006, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

### **ISVAP**

L'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", ossia l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

L'ISVAP ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06.42133206.

### **Nota Informativa**

Documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all'Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

### **Premio**

L'importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

### **Prestazione Assicurata**

La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l'Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

### **Prestito**

Somma che il Contraente, se previsto dalla forma tariffaria, può richiedere all'Assicuratore nei limiti del valore di Riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del Prestito vengono concordate tra l'Assicuratore ed il Contraente mediante apposita Appendice. Non previsto per le polizze temporanee caso morte.

### **Proposta di Assicurazione**

La formale domanda all'Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

### **Questionario anamnestico**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurando, che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Il Questionario anamnestico deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurando.

### **Rapporto del Medico**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato, che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Il Rapporto del Medico deve essere compilato e sottoscritto da un medico scelto liberamente dall'Assicurato e sottoscritto anche da quest'ultimo.

### **Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

### **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.

**Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini e con le modalità indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei Premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Avviene generalmente mediante il versamento dei Premi arretrati, maggiorati degli interessi di ritardato pagamento.

**Riduzione**

Diminuzione della Prestazione Assicurata, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte del Contraente, del pagamento dei Premi annui, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.

**Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente determinate tipologie di contratti, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.

**Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno dell'Assicuratore di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi di tale evento.

**Riserva Matematica**

Importo che deve essere accantonato dall'Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.

**Scadenza dell'Assicurazione**

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

**Sinistro**

Il decesso dell'Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell'Assicurazione.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 12/03/2012.

## PROPOSTA DI ASSICURAZIONE "POLIZZA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A PREMIO ANNUO E CAPITALE COSTANTE"

### DATI CONTRAENTE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\* Il Contraente deve comunicare all'Assicuratore le variazioni del proprio domicilio abituale o, se persona giuridica, della propria sede.

### DATI ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Residente in\* \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### DATI BENEFICIARIO (SE DIVERSO DAGLI EREDI LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI)

### DATI DI POLIZZA

Decorrenza polizza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Scadenza polizza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Premio annuo: \_\_\_\_\_

Frazionamento: \_\_\_\_\_

Prestazione Assicurata: \_\_\_\_\_

Premio di rata: \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURANDO

Il/i sottoscritto/i Contraente/Assicurando dichiara/no:

- di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo predisposto da Net Insurance Life S.p.A. (Mod. NL/0018/1), contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e la Proposta di Assicurazione, di averne preso visione e di accettare tali documenti come parte integrante del Contratto di Assicurazione;
- che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Net Insurance Life S.p.A., sono veritiere, precise e complete.



## DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Il sottoscritto in qualità di Assicurando dichiara:

- di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
- di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
- di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V., sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici;
- di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico;
- di non percepire pensione o assegno d'invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia.
- di prosciogliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, autorizzando finora Net Insurance Life S.p.A. all'acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici.

Nei casi espressamente previsti all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, deve essere compilato il Questionario anamnestico od il Rapporto del Medico.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e, laddove prodotto, del Questionario anamnestico o del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l'esattezza delle informazioni rilasciate.

Anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l'effettivo stato di salute.

Data, \_\_\_\_\_ Il Contraente \_\_\_\_\_ l'Assicurando (se diverso dal Contraente) \_\_\_\_\_

Preso atto dell'informativa del D. Lgs del 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto dà il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo il contenuto della "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota\_Privacy) preventivamente ricevuta.

Inoltre il sottoscritto, per il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali per le finalità funzionali (ivi comprese le attività di marketing) di cui alla "Nota Informativa" (Mod. NL/Nota\_Privacy):

DÀ IL CONSENSO     NEGA IL CONSENSO

Data, \_\_\_\_\_ Il Contraente \_\_\_\_\_ l'Assicurando (se diverso dal Contraente) \_\_\_\_\_

## TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. La volontà di recesso deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o fax entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio annuo, frazionato come sopra indicato, può essere corrisposto dal Contraente attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente/Assicurando, firmatario/i della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo di Proposta, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 12/03/2012.



Net Insurance Life S.p.A. - Società per Azioni con unico socio  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Net Insurance S.p.A.

Sede Legale

Via dei Giuochi Istmici, 40 - 00135 Roma - Tel. 06 36724.1 / Fax 06 36724.800

[www.netinsurancelife.it](http://www.netinsurancelife.it) - e mail: [info@netinsurancelife.it](mailto:info@netinsurancelife.it)

Capitale Sociale 5.000.000 i.v.

N. REA RM 1178765 - Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. 09645901001

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento ISVAP n. 2591 del 14 febbraio 2008

Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164

Società appartenente al Gruppo Net Insurance, iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23





Net Insurance Life  
Società per Azioni con socio unico

Sede Legale  
Via dei Giocchi Istmici, 40 - 00135 Roma  
Tel. +39 06 36724.1 - Fax +39 06 36724.800  
www.netinsurancelife.it  
info@netinsurancelife.it

## **Aggiornamento Fascicolo Informativo del 01 settembre 2013**

### **Informativa “home insurance”**

*Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito [www.netinsurancelife.it](http://www.netinsurancelife.it), sarà attiva un'area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS n.7/2013.*

Net Insurance Life S.p.A.



Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.  
n. di REA RM 1178765  
Partita IVA n. 09645901001  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento della Net Insurance S.p.A.

Impresa autorizzata  
all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I  
di cui al Provvedimento ISVAP  
n. 2591 del 14.02.2008  
Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00164  
Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi ISVAP n. 23